

Istituto d'Istruzione Superiore Gobetti Marchesini - Casale - Arduino Torino

Scuola Polo per la **Chimica** e le **Biotecnologie Sanitarie e Ambientali**

Istituto Professionale - Industria e Artigianato per il Made in Italy

- Declinazione Chimica e Biochimica

Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale

Istituto Tecnico Tecnologico Chimica e Materiali

Biotecnologie Ambientali

Biotecnologie Sanitarie

Istituto Tecnico Economico Amministrazione Finanza e Marketing

Relazioni Internazionali per il Marketing

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Approvato all'unanimità dal Collegio dei Docenti con delibera n. **75** del 09/12/2025

Approvato all'unanimità dal Consiglio d'Istituto con delibera n. **19** del 10/12/2025 del 2025

PREMESSA

Art. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" ed è coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Art. 2 – FINE DELLA SCUOLA

L'IIS "Gobetti Marchesini Casale Arduino" mira a formare studenti preparati non solo dal punto di vista culturale e professionale, ma anche come cittadini responsabili, coinvolti attivamente nella società e sensibili alle problematiche del territorio. La scuola assicura, al proprio interno, libertà di pensiero e di coscienza e si adopera per eliminare ogni forma di discriminazione, al fine di realizzare una società solidale, fondata sul rispetto della persona, aperta al confronto tra esperienze, condizioni e culture diverse.

Art. 3 – PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA

Il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "Patto di Corresponsabilità Educativa", sottoscritto dall'Istituto, dagli allievi e dai genitori all'atto dell'iscrizione.

Nello spirito di tale "Patto", ogni componente della comunità scolastica si impegna a osservare e a far osservare il presente Regolamento, che ha la funzione di chiarire i rapporti tra diritti e doveri all'interno della comunità stessa prevenendo disguidi, incomprensioni e disagi.

Le sanzioni disciplinari previste nel presente Regolamento sono ispirate a finalità educative e privilegiano, ove possibile, azioni riparative e percorsi di responsabilizzazione dello studente.

Art. 4 – MODALITÀ DI REDAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è stato redatto nel rispetto di tutte le componenti della comunità scolastica (docenti, studenti, genitori e personale A.T.A.), nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Art. 5 – MODALITÀ DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Il regolamento di Istituto potrà essere modificato a maggioranza di due terzi dei componenti del consiglio di Istituto, su richiesta o di tutti i rappresentanti di una componente o della metà più uno dei membri del consiglio.

Art. 6 – DOCUMENTI AGGIUNTIVI

Integrano tale regolamento i seguenti documenti relativi alla disciplina di specifiche attività di rilevanza interna all'Istituto:

- regolamento dei viaggi di istruzione e dei soggiorni all'estero;
- regolamento per l'uso dei Laboratori;
- regolamento per l'uso della biblioteca;
- regolamento concernente il divieto di fumo;
- regolamento antibullismo e cyberbullismo.

PARTE I - DIRITTO DI RIUNIONE, ORGANIZZAZIONE ED ESPRESSIONE

Art. 1.1 - DIRITTO DI ASSEMBLEA

Ai sensi del D.P.R. 416/1974 e del D.lgs. 297/1994 (Testo Unico sull'Istruzione), è garantito agli studenti e ai genitori il diritto di riunirsi in assemblea all'interno dei locali scolastici, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 1.2 - ASSEMBLEE STUDENTESCHE

Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe possono esprimere un Comitato studentesco d'Istituto.

È consentito lo svolgimento di un'assemblea d'Istituto e una di classe al mese, nel limite, la prima delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. Il numero massimo di assemblee d'Istituto durante l'orario di lezione è fissato in quattro per anno scolastico, come previsto dalla normativa vigente.

L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.

La richiesta della convocazione dell'Assemblea di classe deve essere presentata al Dirigente Scolastico, unitamente all'ordine del giorno, con almeno quattro giorni di preavviso.

Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni subordinatamente alla disponibilità dei locali.

Alle Assemblee d'Istituto svolte durante l'orario di lezione può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività, di seminari e per lavori di gruppo. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

All'assemblea di classe o di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino. L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco di Istituto o su richiesta del 10% degli studenti.

La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente scolastico con almeno dieci giorni di anticipo, salvo casi eccezionali.

Il Comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente dell'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Il Comitato studentesco può riunirsi in orario scolastico utilizzando una delle ore a disposizione delle assemblee di Istituto.

Il Comitato è tenuto ad informare per iscritto la Dirigenza della riunione, della sua durata, nel momento in cui si riunisce.

Il Dirigente scolastico ha poteri di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

La partecipazione all'assemblea d'Istituto o di classe è volontaria. Durante lo svolgimento delle assemblee è sospesa qualsiasi attività didattica.

Gruppi di studenti hanno la possibilità di riunirsi nei locali dell'Istituto in orario pomeridiano con la presenza di almeno un insegnante che dovrà darne comunicazione al Dirigente scolastico con un giorno di preavviso, compatibilmente con le esigenze di servizio del personale non docente.

Assemblee congiunte tra studenti dell'Istituto e studenti di altre scuole devono essere autorizzate dal Consiglio di Istituto.

Art. 1.3 - ASSEMBLEE DEI GENITORI

Le assemblee dei genitori possono essere di classe - su iniziativa dei rappresentanti eletti nei Consigli di classe - o di Istituto - su iniziativa dei rappresentanti eletti nel Consiglio di Istituto o su richiesta di almeno un quinto dei genitori degli alunni iscritti.

La richiesta di convocazione deve essere presentata per iscritto al Dirigente scolastico con *almeno cinque giorni di anticipo*.

Le assemblee si svolgono in orario compatibile con le attività scolastiche, preferibilmente al di fuori delle ore di lezione.

Il Dirigente scolastico autorizza l'uso dei locali, garantendo la disponibilità degli ambienti necessari, ove possibile.

Alle assemblee di Istituto può presenziare il Dirigente scolastico o un suo delegato, con funzione di garanzia. Il Dirigente non interviene nel merito delle discussioni, salvo se richiesto espressamente dai genitori.

Art. 1.4 - ASSEMBLEE DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE

La convocazione e lo svolgimento delle assemblee del personale docente e ATA si svolgono ai sensi dell'art. 23 del CCNL del comparto Istruzione e

Ricerca (Assemblee Sindacali) e nel rispetto delle libertà sindacali previste dall'art. 60 del DPR 31 maggio 1974, n. 417, nonché delle disposizioni e chiarimenti ministeriali vigenti.

Art. 1.5 - DIRITTO DI ESPRESSIONE

Si riconosce a tutte le componenti presenti nella scuola il diritto di esprimere le loro idee e le loro proposte in piena libertà, come garantito dalla Costituzione, tranne che rivestano gli estremi del reato.

Al fine di promuovere e sviluppare lo scambio di idee, viene data possibilità di affiggere all'interno della scuola, esclusivamente negli appositi spazi, manifesti, cartelloni, volantini o altro materiale stampato o manoscritto.

Gli stampati dovranno portare l'indicazione della testata; disegni, manifesti ed ogni altra forma di comunicazione manoscritta devono essere firmati (nome e cognome) e datati da coloro che con l'affissione se ne assumono la piena e totale responsabilità penale e disciplinare.

Gli studenti devono precisare classe e sezione di appartenenza.

È vietato staccare, lacerare, deturpare o rendere comunque illeggibili gli stampati, i disegni, i manoscritti affissi negli appositi spazi.

I singoli o i gruppi, nel pieno rispetto della libertà altrui, devono utilizzare i pannelli entro i limiti ragionevoli di spazio e per un periodo non superiore ai quindici giorni.

Eventuali annunci devono essere proposti solo da persone dell'Istituto e regolarmente sottoscritti con firme leggibili.

Manifesti o avvisi esposti da persone estranee all'Istituto devono essere precedentemente visti dal Dirigente scolastico e da lui autorizzati.

L'Ufficio di Dirigenza controlla che le presenti norme siano da tutti osservate ed interviene per dirimere eventuali contrasti. I ricorsi per irregolarità devono essere presentati per iscritto alla Giunta esecutiva, che decide in via definitiva.

PARTE II - FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO E NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 2.1 - ORARIO DELLE LEZIONI

L'ingresso è alle ore 8:00, ma è consentito nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni segnalati dal primo suono della campanella.

Tutti gli studenti devono rispettare rigorosamente l'orario di inizio delle lezioni e trovarsi in aula al suono della seconda campanella.

Art. 2.2 - RITARDI E USCITE ANTICIPATE

Agli allievi che dovessero saltuariamente (ovvero entro le quattro volte per periodo didattico) entrare in classe tra le 8:00 e le 8:10 verrà segnato il ritardo sul registro elettronico; il docente della prima ora avrà cura di segnare il ritardo senza necessità di giustificazione. Dopo il quarto ritardo

entro le 8:10, i successivi verranno considerati come ritardi normali, con obbligo di giustificazione. Gli studenti che dovessero arrivare dopo le 8:10 ed entro le 8:20 entrano in classe, quelli che arrivano dopo le 8:20 restano nell'atrio fino al termine della prima ora e vengono riammessi in classe all'inizio della seconda ora.

Gli studenti che arrivano fra le 8:55 e le 09:50 dovranno attendere nell'atrio fino al termine della seconda ora di lezione per poter accedere alla classe, sempre dopo il benestare della vicepresidenza. Gli ingressi dopo le ore 10:00 non sono consentiti se non dietro l'esibizione di un documento che attesti la straordinarietà dell'evento (ad esempio visita medica), con richiesta effettuata in precedenza presso la vicepresidenza. In caso di ritardo gli studenti dovranno giustificare il giorno seguente. Il ripetersi del fenomeno (più di quattro ritardi per periodo didattico) sarà tenuto in considerazione dai Consigli di classe nell'attribuzione del voto di comportamento e potrebbe comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari, secondo i criteri espressi nel PTOF. Non saranno inseriti nel computo finale i ritardi per visite mediche solo se opportunamente documentati.

IN SINTESI

Caso	Fascia oraria	Ingresso	Procedura
1	Entro le 8:10	Consentito	Il docente della 1 ^a ora registra il ritardo. Nessuna giustificazione fino al 4° ingresso posticipato.
2	8:10 – 8:20	Consentito	Il docente della 1 ^a ora registra il ritardo. Giustificazione entro il giorno successivo.
3	8:20 – 8:55	Non consentito (attesa in atrio)	Attesa in atrio fino al termine della 1 ^a ora. Il docente della 2 ^a ora registra il ritardo con obbligo di giustificazione.
4	8:55 – 10:00	Non consentito (attesa in atrio)	Attesa in atrio fino alle 10:00. Ingresso in 3 ^a ora autorizzato dalla Vicepresidenza. Il docente della 3 ^a ora registra il ritardo.
—	Dopo le 10:00	Non consentito	Ingresso possibile solo con documentazione che attesti la straordinarietà e richiesta preventiva alla Vicepresidenza.

Dopo il quarto ritardo (casi 2, 3 e 4) la giustificazione dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci presso l'ufficio di Vicepresidenza. La recidiva negli ingressi posticipati concorre alla determinazione del voto di comportamento, in conformità ai criteri stabiliti dal PTOF.

Art. 2.3 - PERMESSI USCITE ANTICIPATE

L'uscita anticipata è consentita di norma non prima delle ore 12:00; comunque non oltre le due ore precedenti il termine delle lezioni della

giornata. Esempio: se le lezioni terminano alle 14:00, l'uscita anticipata è consentita dalle ore 12:00.

Gli studenti minorenni potranno uscire anticipatamente solo se accompagnati da un genitore, da chi ne fa le veci o da persona maggiorenne delegata.

Gli studenti maggiorenni possono uscire anticipatamente in autonomia previa richiesta scritta da presentare alla Dirigenza o alla Vicepresidenza, possibilmente il giorno prima e comunque non oltre il primo intervallo. L'uscita è concessa soltanto in casi straordinari documentati o documentabili (esempio: visita medica programmata)

Non saranno inserite nel computo finale le uscite anticipate per visite mediche solo se opportunamente documentate.

Art. 2.4 – ASSENZE

Ogni assenza dalle lezioni deve essere notificata e motivata per iscritto attraverso il registro elettronico: per gli studenti minorenni da parte del loro legale rappresentante, per gli studenti maggiorenni da parte dei medesimi.

Anche le astensioni dalle lezioni in adesione a manifestazioni di studenti indette da organizzazioni devono essere giustificate. In caso di sciopero del personale della scuola, gli studenti eventualmente assenti dalle lezioni dovranno giustificare l'assenza.

Le assenze frequenti, non riconducibili a motivi di salute adeguatamente documentati, concorrono alla determinazione del voto di comportamento, così come espresso nel PTOF.

Art. 2.5 - GIUSTIFICAZIONI

Per i ritardi, le uscite anticipate, le dichiarazioni dei motivi di assenza, deve essere utilizzato solo l'apposita comunicazione del registro elettronico, le cui credenziali vengono fornite agli studenti maggiorenni e ai genitori e i minori (o a chi ne fa le veci), previo deposito firma.

Gli studenti maggiorenni possono giustificare in autonomia le assenze e i ritardi occasionali (entro il quarto ritardo per periodo didattico). Dopo il quarto ritardo, la giustificazione deve essere presentata personalmente dai genitori o da chi ne fa le veci presso l'ufficio di Vicepresidenza, con conseguente convocazione della famiglia.

Le giustificazioni delle assenze devono essere presentate entro il giorno successivo: dallo studente stesso se maggiorenne, o dai suoi genitori (o chi ne fa le veci), se minorenni. La reiterata mancanza di giustificazione può determinare l'assunzione di provvedimenti disciplinari e concorrere all'attribuzione del voto di comportamento. Il docente coordinatore provvederà alla convocazione dei genitori degli allievi, che siano stati reiteratamente mancanti nella consegna della giustificazione.

Le comunicazioni della scuola relative ad entrate posticipate e uscite anticipate nei giorni successivi vengono pubblicate sulla bacheca del registro elettronico; i genitori sono tenuti a controllare tali comunicazioni e a controfirmarle.

Art. 2.6 - DANNI ARRECATI AI LOCALI, ALL'ARREDAMENTO, AL MATERIALE DIDATTICO

La conservazione dei locali, dell'arredamento, del materiale didattico è affidata anche alla cura degli allievi che sono tenuti inoltre a contribuire al mantenimento dell'ordine e della pulizia dell'Istituto evitando di gettare a terra carta e rifiuti. L'alunno che venga riconosciuto dolosamente responsabile di danneggiamenti alle strutture, alle suppellettili ed alle attrezzature scientifiche è tenuto a risarcire il danno patrimoniale all'istituto secondo il valore inventariale o la stima insindacabile della Dirigenza.

Art. 2.7 - PERMESSI DI USCITA DALLA CLASSE

Durante le lezioni gli alunni possono uscire dall'aula solo eccezionalmente previa autorizzazione dell'insegnante presente in classe e comunque mai più di uno per volta.

Durante il cambio dell'insegnante tra una lezione e l'altra, gli allievi non devono affollare i corridoi e devono trovarsi in aula all'ingresso del docente.

L'eventuale richiesta di uscita dall'aula in prossimità del cambio d'ora deve essere autorizzata dall'insegnante dell'ora successiva.

Art. 2.8 - DIVIETO DI FUMARE

Tutte le persone presenti in Istituto sono tenute all'osservanza della normativa vigente relativa al divieto di fumo nelle scuole.

Si rinvia a specifico regolamento..

Art. 2.9 – NORME RELATIVE ALL'UTILIZZO DI TELEFONI CELLULARI E DI ALTRI STRUMENTI MULTIMEDIALI.

In conformità con la Circolare MIM n. 3392 del 16 giugno 2025, che ribadisce il divieto di utilizzo dei dispositivi durante le attività didattiche, l'Istituto adotta le seguenti disposizioni interne.

- Durante le attività didattiche, comprese le ore di supplenza, i cambi d'ora gli spostamenti verso i servizi e altre aule, è vietato utilizzare telefoni cellulari e dispositivi elettronici personali. È altresì severamente vietato effettuare fotografie, videoriprese e registrazioni sonore non autorizzate.
- I dispositivi devono essere spenti e custoditi nello zaino o nella borsa.
Non è consentito tenere il telefono in tasca o comunque a portata di mano durante la lezione.
- Sono consentite eccezioni solo in presenza di Piani Educativi Individualizzati o Didattici Personalizzati, quando il dispositivo è previsto come strumento compensativo.

Art. 2.10 – NORME RELATIVE AL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO.

Gli studenti sono tenuti ad un abbigliamento, un comportamento e un linguaggio corretti.

Art. 2.11 – USO ASCENSORE

L'uso dell'ascensore è riservato al personale dell'Istituto e non è consentito agli studenti. I trasgressori saranno oggetto di provvedimento disciplinare (art 3.3); in caso di blocco derivato dall'uso improprio da parte degli alunni, agli stessi verrà addebitato il costo dell'intervento tecnico necessario al ripristino del funzionamento.

Gli alunni che, per comprovati problemi di salute, necessitano dell'uso dell'ascensore, potranno utilizzarlo solo previa autorizzazione della Dirigenza.

Art. 2.12 - UFFICI DI DIRIGENZA E DI SEGRETERIA

Gli alunni, i genitori e i docenti possono accedere agli Uffici secondo gli orari stabiliti.

Art. 2.13 – USCITE DIDATTICHE

Le uscite didattiche devono essere deliberate dal Consiglio di classe. Gli insegnanti coinvolti devono provvedere alla compilazione dell'apposito modulo da consegnare in Dirigenza o Vicepresidenza e alla compilazione, consegna agli alunni e ritiro delle autorizzazioni.

La partecipazione degli alunni è obbligatoria a tutte le attività inserite nel percorso scolastico, comprese quelle svolte fuori dall'edificio scolastico o nei locali della scuola in orario extrascolastico, previa autorizzazione formale.

Art. 2.14 - VIAGGI DI ISTRUZIONE

Si rinvia a specifico regolamento.

Art. 2.15 - LABORATORI E BIBLIOTECHE

Si rinvia a specifico regolamento.

PARTE III - REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 3.1 - SANZIONI

Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità e proporzionalità e devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità, al mantenimento od al ripristino dei rapporti corretti all'interno dell'Istituto.

La responsabilità disciplinare è personale; la sanzione viene adottata con osservanza della regola procedurale per cui essa non può essere irrogata senza aver consentito al responsabile di esporre le proprie ragioni.

La sanzione, per quanto possibile, si ispira al principio della riparazione del danno; tuttavia, la riparazione non estingue l'infrazione rilevata.

L'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento di eventuali danni arrecati.

In nessun caso può essere sanzionata (né direttamente né indirettamente) la libera espressione di opinioni correttamente manifestate, non lesive dell'altrui personalità.

Le sanzioni irrogate concorrono alla definizione del voto di comportamento, secondo i criteri previsti dal PTOF. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

Le sanzioni disciplinari previste sono articolate su quattro livelli progressivi di gravità, ciascuno con l'organo competente individuato e con le modalità procedurali definite, in conformità al DPR 249/1998 come modificato dal DPR 134/2025.

Art. 3.2 - RICHIAMO VERBALE DEL DOCENTE E DEL DIRIGENTE

Gli studenti sono soggetti al richiamo verbale; esso non costituisce sanzione formale (stante il carattere monitorio dello stesso) e viene adottato in presenza di comportamenti occasionali, non ripetuti e non gravi, quali lieve disturbo durante la lezione, atteggiamenti scorretti che non costituiscano violazione di specifiche regole di comportamento e/o ritardi sporadici.

Art. 3.3. NOTA DISCIPLINARE

Comportamenti che determinano l'applicazione della nota disciplinare da parte del docente o del Dirigente Scolastico:

- scorrettezze da lievi a mediamente gravi verso i compagni o altri componenti della comunità scolastica;
- disturbo persistente della lezione;
- uso non autorizzato del telefono cellulare o di altri dispositivi durante le lezioni, le ore di supplenza, gli spostamenti verso i servizi o altre aule e i cambi d'ora;
- ripetuti ingressi posticipati (più di quattro per periodo didattico) o mancata giustificazione di ritardi/assenze; ritardi nel rientro in aula nel corso delle lezioni o dopo l'intervallo;
- uso improprio o non autorizzato di attrezzature scolastiche e dell'ascensore;
- assenze o ritardi non giustificati e recidiva nei ritardi, anche se giustificati in presenza dal genitore/tutore;
- Violazioni non gravi delle norme di sicurezza.

Si precisa che, secondo quanto previsto dal PTOF dell'Istituto, la 'nota generica' e la 'nota di classe', qualora superino il numero di due, assumono a tutti gli effetti valore di 'nota disciplinare'.

Modalità: annotazione scritta sul registro elettronico.

Non determina l'allontanamento dalle lezioni ma viene tenuta in considerazione per l'attribuzione del voto di comportamento e potrebbe comportare provvedimenti disciplinari.

Al ricevimento della terza nota disciplinare, il coordinatore convocherà la famiglia per concordare insieme interventi educativi mirati, sostenere il miglioramento del comportamento dello studente ed evitare che incorra in ulteriori sanzioni.

Art. 3.4 - ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI DA UNO A DUE GIORNI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

L'allontanamento dalle lezioni da uno a due giorni è disposto dal Consiglio di Classe in caso di:

- scorrettezze gravi nei confronti di compagni o altri componenti della comunità scolastica;
- recidiva dei comportamenti già sanzionati con nota disciplinare alterazioni nelle comunicazioni tra scuola e famiglia atti idonei a limitare la dignità, la libertà o la privacy di membri della comunità scolastica;
- violazione di norma di sicurezza;
- danneggiamento di arredi, strutture, attrezzature o beni di proprietà altrui all'interno dell'istituzione scolastica (fermo restando l'obbligo di risarcimento del danno);
- recidiva nella violazione (dalla terza in poi) relativa all'utilizzo del cellulare nonostante i precedenti richiami
- utilizzo del cellulare o di altri dispositivi per scopi che ledono la dignità altrui (es. registrazioni non autorizzate, diffusione di immagini senza consenso) di media gravità;
- episodi di bullismo e cyberbullismo di media gravità (codice giallo/arancione secondo Regolamento Antibullismo dell'Istituto).

Modalità: il Consiglio di Classe convoca studente e genitori.

Comunicazione: comunicazione della famiglia e dello studente e annotazione nel fascicolo personale.

Attività obbligatorie (ai sensi dell'art. 4, comma 8-bis DPR 249/1998 come modificato dal DPR 134/2025): il Consiglio di Classe delibera attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. (Per violazioni relative al cellulare sono previste attività di riflessione scritta sull'uso consapevole della tecnologia e della cittadinanza digitale). Le attività si svolgono presso l'istituzione scolastica sotto la supervisione dei docenti individuati dalla scuola.

Effetti: incidenza sul voto di comportamento e possibile esclusione da uscite didattiche e viaggi di istruzione.

Art. 3.5 – ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI DA TRE A QUINDICI GIORNI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Si applica quando i comportamenti di cui all'art. 3.4 assumono particolare gravità o configurano:

- atti di grave violenza fisica o psicologica verso compagni o personale della scuola;
- reati lesivi della dignità e del rispetto della persona;
- comportamenti che creino situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone;
- utilizzo del cellulare con modalità gravemente lesive della dignità altrui (registrazioni non autorizzate, diffusione di immagini senza consenso, cyberbullismo grave);
- episodi di bullismo e cyberbullismo di grave entità (codice rosso secondo art. 8 del Regolamento Antibullismo dell'Istituto);
- violazioni reiterate, anche in anni scolastici diversi, che denotino particolare gravità, pur non rientrando necessariamente nelle fattispecie classificate come "codice rosso".

Modalità: convocazione dello studente e, se minorenni, dei genitori; delibera a maggioranza; comunicazione formale; annotazione nel fascicolo personale.

Attività obbligatorie: (ai sensi dell'art. 4, commi 8-ter e 8-quater DPR 249/1998 come modificato dal DPR 134/2025)

il Consiglio di classe delibera attività di **cittadinanza attiva e solidale**, commisurate alla durata dell'allontanamento. Tali attività si svolgono presso strutture convenzionate (enti, associazioni ed enti del Terzo settore inseriti negli elenchi approvati dall'Ufficio Scolastico Regionale sulla base dell'avviso pubblico contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito) con le quali l'istituzione scolastica stipula convenzioni. In mancanza di strutture ospitanti, le attività sono svolte a favore della comunità scolastica.

Conseguenze del mancato svolgimento. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di Classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.

Computabilità oraria

Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

Prosecuzione delle attività dopo il rientro:

Il Consiglio di Classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi

ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, **la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe**, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.

Effetti sul voto di comportamento: la sanzione incide significativamente sul voto di comportamento. **Nel caso di più di una violazione classificata con livello rosso (Regolamento Antibullismo), anche in anni diversi, il Consiglio di classe può optare per un allontanamento di 15 giorni e attribuzione di voto 5 in comportamento.**

Durata: ai sensi dell'ex comma 9 bis dell'art.4 del D.P.R. 249/1998, modificato ed integrato dal DPR 235/2007 e dal DPR 134/2025, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Durante l'allontanamento deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

Art. 3.6 - ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE A QUINDICI GIORNI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. (Art. 4, comma 9 DPR 249/1998 come modificato dal DPR 134/2025)

Comportamenti che determinano l'applicazione dell'allontanamento:

- reati di particolare gravità che ledano la dignità e il rispetto della persona umana;
- situazioni di concreta e persistente situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;
- atti di estrema violenza fisica o psicologica;
- atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti;
- gravi episodi di bullismo e cyberbullismo reiterati che configurino ipotesi di reato;
- danneggiamenti gravissimi al patrimonio della scuola;
- comportamenti che abbiano provocato grave danno all'immagine dell'Istituto.

Modalità: il Dirigente Scolastico, su proposta del Consiglio di Classe, convoca il Consiglio di Istituto. Lo studente e i genitori (in caso di

minorenni) vengono convocati per il contraddittorio. Il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza.

Durata: La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Comunicazione: comunicazione formale con raccomandata alla famiglia o allo studente . Annotazione nel fascicolo personale.

Effetti: automatica attribuzione del 5 in comportamento. Durante l'allontanamento la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art.3.7 - ESTENSIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni previste dal presente regolamento si intendono applicabili anche a fatti commessi in attività dell'Istituto che si svolgano in orario extrascolastico (ovvero durante le visite didattiche, i viaggi di istruzione, i soggiorni studio, etc.)

Art. 3.8 – ESAMI DI MATURITA'

Le sanzioni applicabili per le infrazioni commesse durante le sessioni di esame di maturità sono irrogate dalla Commissione esaminatrice che ha competenza anche per i candidati esterni

Art. 3.9 – ATTIVITA' DI CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDALE

Le attività di cittadinanza attiva e solidale previste dal DPR 134/2025 sostituiscono il concetto di "conversione delle sanzioni" per gli allontanamenti da 1 a 15 giorni, essendo obbligatorie per legge.

Per gli allontanamenti da 1 a 2 giorni (Art. 3.4) sono previste attività obbligatorie di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti presso l'istituzione scolastica.

Per gli allontanamenti da 3 a 15 giorni (Art. 3.5) sono previste attività obbligatorie di cittadinanza attiva e solidale presso strutture convenzionate o, in caso di indisponibilità, a favore della comunità scolastica.

Le attività possono includere:

- attività socialmente utili per la comunità scolastica;
- percorsi educativi di riflessione e responsabilizzazione;
- attività di volontariato presso enti convenzionati;
- percorsi di educazione alla legalità;
- percorsi sulla cittadinanza digitale (in caso di violazioni relative all'uso di dispositivi elettronici);
- percorsi sul rispetto della persona e prevenzione del bullismo.

Per gli allontanamenti superiori a 15 giorni: percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica, in coordinamento

con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.

Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di Classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.

Art. 3.10 – EPISODI DI BULLISMO E CYBER BULLISMO

Si rinvia al regolamento specifico.

PARTE IV- NORME DI PROCEDURA

Art. 4.1

Gli organi competenti a irrogare le sanzioni deliberano dopo aver sentito le ragioni addotte dallo studente, che ha la facoltà di presentare prove e testimonianze, che verranno adeguatamente verbalizzate.

I procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 3.4, 3.5, 3.6 devono completarsi entro 15 gg. dalla data di contestazione del fatto.

Per le note disciplinari (Parte III):

- il docente o il Dirigente contestano l'addebito allo studente;
- lo studente ha diritto al contraddittorio immediato;
- la sanzione viene applicata e comunicata.

Per le sanzioni di cui agli artt. 3.4 ,3.5(Parte III) - Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni:

- il Consiglio di Classe viene convocato con ordine del giorno specifico;
- lo studente e i genitori vengono convocati per il contraddittorio;
- lo studente può farsi assistere da un docente di sua fiducia;
- lo studente può presentare memorie difensive scritte;
- il Consiglio di Classe delibera a maggioranza;

Il Consiglio di Classe delibera contestualmente le attività obbligatorie da svolgere durante l'allontanamento.

- **Per 1-2 giorni:** attività di approfondimento presso la scuola
- **Per 3-15 giorni:** attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture convenzionate o a favore della comunità scolastica

La delibera viene comunicata per iscritto entro 5 giorni.

Per le sanzioni di cui all'art. 3.6 (Parte III) - Allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 giorni:

- il Dirigente Scolastico, su proposta del Consiglio di Classe, convoca il Consiglio di Istituto;
- lo studente e i genitori vengono convocati con almeno 5 giorni di anticipo;
- lo studente può farsi assistere da un docente o da altra persona di fiducia;
- lo studente può presentare memorie difensive scritte e documentazione;
- il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza;
- la delibera viene comunicata con raccomandata entro 5 giorni.

Art. 4.2

Contro le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalle lezioni (artt. 3.4, 3.5 Parte III) o l'allontanamento dalla comunità scolastica (art. 3.6 Parte III) è ammesso ricorso da parte dello studente (anche se minorenne) o dei genitori all'Organo di garanzia entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della sanzione.

Art. 4.3

Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti di scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del regolamento approvato col citato D.P.R. n. 249/98, anche contenute nei regolamenti degli Istituti, in applicazione del comma 4 dell'art.5 dello stesso D.P.R.

PARTE V - REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

Art. 5.1 - FUNZIONI DELL'ORGANO DI GARANZIA

L' O.G. si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono: prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione; esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'Istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina. Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

Art. 5.2 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia è composto dai seguenti membri effettivi designati dal Consiglio di Istituto su proposta delle varie componenti, per ognuno dei quali viene anche indicato un membro supplente:

N.1 Rappresentante degli studenti

N.1 Rappresentante dei docenti

N.1 Rappresentante dei genitori

Il presidente dell'Organo è il Dirigente Scolastico. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

I componenti dell'O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto, quanto ai genitori e agli insegnanti, e per un anno, quanto agli studenti. Fino alla designazione del nuovo componente resta in carica il precedente

componente, al fine di consentire il funzionamento dell'organo. Ciascuno dei membri indicati verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria da un supplente indicato.

I genitori e gli studenti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio o compagno.

Gli insegnanti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti propri studenti.

Nel caso si verifichi una di tali situazioni i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti. Qualora fossero incompatibili anche i supplenti designati il Consiglio di Istituto nomina supplenti ad hoc.

La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente.

Art. 5.3 - MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente ed è validamente costituito solo in presenza dei quattro membri.

La convocazione di norma deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.

Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.

Le deliberazioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente in carica durante la seduta.

Il verbale della riunione dell'O.G. è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

L' O.G. ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, un eventuale regolamento per il suo funzionamento.

Art. 5.4 - RICORSI CONTRO LE SANZIONI DISCIPLINARI

Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato dall'alunno o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.

Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini non saranno in nessun caso accolti.

Fino al giorno che precede la riunione dell'O.G. per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.

Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, del Dirigente scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.

Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.

L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata. La deliberazione dell'O.G. viene trasmessa al Dirigente Scolastico ed esposta di norma all'albo dell'Istituto entro dieci giorni dalla data del ricorso. In caso di conferma, modifica, o annullamento, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della sanzione il Consiglio di classe, tramite il registro di classe. La famiglia dell'alunno verrà avvertita con comunicazione formale dalla segreteria della scuola.